

N. R.G. 4120/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto presidente
dott. Carlo Bianchetti giudice
dott. Davide Scaffidi giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4120/2021 promossa da:

I [REDACTED] I G [REDACTED] S.R.L.

B [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

O [REDACTED] C [REDACTED]

U [REDACTED] M [REDACTED]

E [REDACTED] D [REDACTED]

con l'avv. A. C [REDACTED] e l'avv. C. F [REDACTED];

ATTORI

contro

B [REDACTED] E [REDACTED] Z [REDACTED]

A [REDACTED] M [REDACTED] Z [REDACTED]

con l'avv. M. G [REDACTED];

P [REDACTED] C [REDACTED]

con l'avv. G. P. B [REDACTED] P [REDACTED], l'avv. R. P [REDACTED], l'avv. A. P [REDACTED] G [REDACTED];

R [REDACTED] I [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

contumace

CONVENUTI



oggetto: impugnazione lodo irrituale;

conclusioni:

per gli attori:

Disattesa ogni avversa domanda, ragione ed eccezione;

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, in funzione di Tribunale delle Imprese, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione, previa ogni e più opportuna declaratoria, così giudicare:

annullare, per le ragioni esposte in atti, il lodo arbitrale irrituale emesso in data 8 gennaio 2020 dall'Arbitro Unico Avv. P [REDACTED] C [REDACTED], parzialmente, ovvero sia nelle parti corrispondenti a quanto dedotto in narrativa dell'atto di citazione;

Con vittoria di spese e compensi professionali.

per l'avv. P [REDACTED] C [REDACTED]:

Voglia il Giudice adito rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'avv. P [REDACTED] C [REDACTED] in questo giudizio e respingere in ogni caso la domanda insufficientemente determinata, inammissibile ed infondata proposta dagli attori;

con condanna di parte attrice alla integrale refusione di spese, competenze e onorari di causa.

per B [REDACTED] E [REDACTED] Z [REDACTED] E A [REDACTED] M [REDACTED] Z [REDACTED]:

“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, deduzione e/o eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare l'avversa impugnazione.

Con condanna degli attori alla integrale rifusione delle spese del giudizio, e con loro condanna per lite temeraria *ex art. 96, co. 3 c.p.c.*, anche in ragione della documentata “moltiplicazione” delle iniziative giudiziarie da costoro assunte, integranti pacifico abuso del diritto.

In via istruttoria, ferma la richiesta di integrale acquisizione del fascicolo d'ufficio depositato presso lo studio dell'arbitro unico, si offrono in comunicazione

FATTO E PROCESSO

I [REDACTED] I G [REDACTED] S.r.l. e B [REDACTED] C [REDACTED] S.r.l., socie di R [REDACTED] I [REDACTED] S.r.l. in liquidazione (“R [REDACTED]”), O [REDACTED] C [REDACTED], E [REDACTED] D [REDACTED] e U [REDACTED] M [REDACTED], fideiussori, hanno impugnato il lodo irrituale avente ad oggetto l'esercizio dell'azione di responsabilità *ex art. 2476, comma 3* nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità *ex art. 2476 comma 6 c.c.* (nell'attuale formulazione codicistica, comma 7 c.c.) nei confronti di B [REDACTED] E [REDACTED] Z [REDACTED] (amministratore di R [REDACTED] dal 4.11.2008 al 5.9.2013) e di A [REDACTED] M [REDACTED] Z [REDACTED] (amministratore di R [REDACTED] dal 5.9.2013 al 3.12.2013 nonché liquidatore dal 15.6.2015).



L'impugnazione è stata proposta per i seguenti motivi: a) omessa pronuncia rispetto alla domanda di risarcimento di danno diretto; b) errore essenziale di fatto consistente nell'aver l'arbitro ignorato la documentazione prodotta relativa al valore di stima di un compendio immobiliare, in tesi venduto dal liquidatore a un prezzo ritenuto non di mercato, domanda sulla quale l'arbitro ha dichiarato di non potersi pronunciare in difetto di adeguata documentazione; c) inadeguatezza della motivazione con cui l'arbitro: ha escluso la risarcibilità del danno in tesi derivante dalla mancata richiesta, da parte dell'amministratore, del rimborso di un credito i.v.a.; d) errore essenziale di fatto consistente nell'aver l'arbitro liquidato, a titolo di posta risarcitoria per pagamenti indebiti a terzi, in tesi di competenza di altro soggetto, una somma inferiore rispetto a quella asseritamente risultante su base documentale; e) errore essenziale di fatto dell'arbitro nell'aver egli escluso il risarcimento del danno lamentato dai fideiussori per mancata liberazione dalla garanzia; f) errore dell'arbitro nella liquidazione delle spese in favore di E ■■■ B ■■■ Z ■■■, ritenuto erroneamente non soccombente in alcuna domanda.

L'arbitro, G ■■■ C ■■■, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto comunque nel merito il rigetto delle pretese degli attori.

B ■■■ E ■■■ Z ■■■ e A ■■■ M ■■■ Z ■■■ hanno chiesto il rigetto delle pretese attoree e la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.

La curatela speciale di Rivatica non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla legittimazione passiva dell'arbitro

In punto di legittimazione (attiva) dell'arbitro Cass. civ. Sez. I sent., 09/10/2017, n. 23571 ha affermato che "Il lodo arbitrale irrituale reso ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., producendo i suoi effetti sostanziali esclusivamente nei confronti delle parti, può essere impugnato soltanto da chi abbia assunto tale veste nel procedimento in cui esso è stato pronunciato; sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione resa sull'impugnazione del lodo che sia stato proposto dal *solo* arbitro, il quale si trova in una posizione di terzietà rispetto alle parti, né potendo fare valere nel processo in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi espressamente previsti dalla legge".

Se è certamente vero che gli effetti del lodo irrituale si producono esclusivamente nei confronti delle parti sostanziali dell'arbitrato e che l'arbitro non è legittimato a promuovere autonomamente l'impugnazione, ai fini della valutazione sulla legittimazione passiva dell'arbitro in sede di impugnazione del lodo irrituale ritiene il collegio che debbano essere presi in considerazione i motivi specifici di impugnazione in relazione alla natura del lodo irrituale. Su quest'ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità appena citata ha affermato che "con l'arbitrato irrituale - ora espressamente previsto dall'art. 808-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, art. 20, comma 1 - le parti intendono affidare a un terzo la soluzione di una



controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà - impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà... Le parti, che hanno concluso un contratto o hanno costituito un rapporto giuridico, conferiscono ad una o più persone di loro fiducia il mandato di risolvere amichevolmente, sul piano ed in forma negoziale, un dissenso o contrasto tra loro insorto, e si obbligano di considerare vincolante ed obbligatoria, come se fosse espressione della loro volontà la soluzione che verrà adottata dagli arbitri”.

Attesa dunque la natura negoziale dell'arbitrato irrituale, il relativo lodo deve ritenersi impugnabile, oltre che per i motivi previsti dall'art. 808 ter c.p.c., anche come atto negoziale, ossia anche per i vizi che sono causa di nullità o di annullabilità del contratto. Pertanto ritiene il collegio che, ancorché gli effetti del lodo irrituale riguardino le sole parti sostanziali dell'arbitrato, laddove sia dedotto – come nella presente vicenda - un vizio della volontà dell'arbitro, quest'ultimo sia dotato di legittimazione passiva a contraddire sul punto.

I motivi di impugnazione

Come noto, in caso di impugnazione della determinazione arbitrale irrituale prevista da clausola compromissoria inserita – come in questo caso - nello statuto sociale in epoca successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. 2.2.2006 n. 40 (3.3.2006, società R■■■■■ costituita nel 2007) trova applicazione l'art. 808 ter c.p.c. La norma in questione prevede motivi specifici di impugnazione, cui si aggiungono, come già accennato, quelli relativi a vizi della volontà negoziale suscettibili di determinare l'invalidità del negozio.

Delineate tali premesse, osserva preliminarmente il collegio che gli attori (soci e fideiussori di R■■■■■, congiuntamente) hanno dedotto motivi di impugnazione che riguardano sia le azioni individuali, dei soci e dei terzi fideiussori, di responsabilità dell'amministratore e del liquidatore per danno diretto (ipotesi previste nell'attuale formulazione codicistica, si ribadisce, dall'art. 2476, comma 7 c.c.), sia l'azione sociale di responsabilità dell'amministratore e del liquidatore ex art. 2476, comma 3 c.c.

Al netto del rilievo per cui l'azione di responsabilità promossa dai fideiussori appare di dubbia arbitrabilità - in quanto promossa da soggetti estranei alla clausola compromissoria statutaria - in assenza di specifiche doglianze al riguardo si passano ora partitamente in rassegna i motivi di censura proposti dagli attori, il primo dei quali attiene all'azione individuale di responsabilità, mentre i restanti riguardano l'azione sociale di responsabilità.

a) Omessa pronuncia sulle domande di risarcimento dei danni diretti

Gli odierni attori hanno lamentato innanzitutto l'omessa pronuncia dell'arbitro in ordine alle domande proposte di “risarcimento diretto a loro favore”, adducendo a loro fondamento “plurimi atti dolosi e/o colposi



a carico dei legali rappresentanti di R [REDACTED] I [REDACTED] s.r.l. sigg. Z [REDACTED], indicate al contempo come domande di risarcimento del *danno diretto*. Sul punto si evidenzia che non è dato ravvisare in citazione allegazioni idonee a individuare chiaramente i soggetti, il *petitum* e la *causa petendi* delle domande di “risarcimento diretto” asseritamente pretermesse dall’arbitro, talché dovrebbe ritenersi preclusa la possibilità per il tribunale di verificare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Tuttavia, valorizzando il diverso riferimento compiuto al riguardo dagli attori al “danno diretto”, deve intendersi che gli stessi abbiano inteso dolersi dell’omessa pronuncia su quelle domande proposte in sede arbitrale (da soci e terzi, indistintamente) relative ad azioni individuali volte al risarcimento dei “danni diretti”.

Come noto, le azioni individuali del socio e del terzo (previste dall’art. 2395 c.c. in ambito di s.p.a. e attualmente, si ribadisce, dall’art. 2476, comma 7 c.c. in ambito di s.r.l.) consentono di far valere la responsabilità dell’amministratore soltanto per danni da quest’ultimo arrecati alle loro ragioni in via immediata, e dunque non per danni riflessi, che siano cioè conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale discendente dalla *mala gestio*.

Nel caso in esame, davanti all’arbitro i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni “diretti” conseguenti a: 1) violazione da parte dell’amministratore del diritto di controllo sugli affari sociali ex art. 2476, comma 2 c.c., da cui sarebbe derivato, in tesi, un danno diretto (da intendersi in capo ai soci) pari all’“investimento” effettuato; 2) violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di liberare i fideiussori dalle garanzie rilasciate in favore della società, violazione da cui sarebbe derivato un danno diretto (da intendersi in capo ai fideiussori) pari alla somma garantita.

Con riferimento a quest’ultimo profilo, osserva il tribunale che la domanda risarcitoria è stata espressamente esaminata e rigettata dall’arbitro, come si ricava dalla lettura della parte motiva, p. 16 lodo: l’arbitro C [REDACTED], infatti, ha ritenuto che a prescindere dall’esistenza effettiva di un obbligo dell’amministratore di liberare i fideiussori dalla garanzia prestata (di fonte invero incerta), i ricorrenti non avevano dato prova alcuna del danno lamentato. Al di là del fatto che nel dispositivo non compaia un’espressa statuizione sul punto, ma soltanto un riferimento di stile del tipo “ogni altra domanda rigettata”, deve ritenersi che l’arbitro abbia esaminato la domanda, ritenendola infondata per difetto di prova sul danno. Conseguentemente, non può ravvisarsi un’omissione nella pronuncia.

Con riferimento all’ulteriore domanda (risarcimento per danni all’investimento derivanti da violazione del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2 c.c.) ritiene il tribunale che il pregiudizio lamentato dai soci in relazione alla condotta genericamente dedotta non costituisca, a dispetto della qualificazione offerta in sede arbitrale, un danno “diretto”: come accennato, infatti, il danno è stato individuato dai soci nell’“investimento” da loro effettuato, ossia - al netto dell’ambiguità del riferimento in questione, non assistito da precisazioni - nella diminuzione del valore della quota rappresentativa del capitale conferito: tale



pregiudizio, a ben vedere, costituisce un'ipotesi tradizionale di danno riflesso, derivante cioè dalla riduzione del patrimonio sociale.

Sulla base di tali rilievi e considerazioni, reputa il tribunale che la domanda in esame - non rientrando tra quelle risarcitorie di danno "diretto" - non possa ritenersi oggetto della censura attorea relativa all'omessa pronuncia (censura riguardante, si ribadisce, le sole domande di risarcimento del danno diretto).

Anche a voler ritenere diversamente - ossia che gli attori abbiano inteso dolersi in questa sede dell'omessa pronuncia arbitrale sulla domanda in esame, a prescindere cioè dalla sua qualificazione, ritiene il collegio che non possa comunque ravvisarsi un vizio di omessa pronuncia, stante la genericità della domanda proposta (che non trova peraltro perfetta corrispondenza nella memoria introduttiva depositata). In proposito reputa il collegio che l'esercizio dell'azione individuale di risarcimento del danno diretto necessiti l'allegazione specifica: a) del soggetto che fa valere la pretesa (socio o terzo); b) della condotta colposa o dolosa dell'amministratore, integrante *mala gestio*; c) del danno direttamente incidente sulla sfera patrimoniale del socio o del terzo; d) del nesso sussistente tra condotta e danno.

Nella presente vicenda, sia pur nei limiti della cognizione ammessa in questa sede sugli atti depositati davanti all'arbitro - circoscritta alla sola verifica del vizio di impugnazione dedotto - osserva il tribunale che la domanda, proposta indistintamente da soci e fideiussori, difetta dell'allegazione delle specifiche condotte di *mala gestio* in cui si sarebbe concretizzata la violazione affermata, nonché dell'allegazione specifica del nesso tra condotta in questione e il danno asseritamente subito.

Il vizio dedotto, in definitiva, non sussiste.

Si passano adesso in rassegna gli ulteriori motivi di impugnazione, relativi, come accennato, all'azione sociale responsabilità.

b) Errore essenziale di fatto consistente nell'omessa valutazione dell'arbitro di documentazione utile per la determinazione del valore del compendio venduto a prezzo non di mercato

In sede arbitrale i ricorrenti hanno avanzato domanda risarcitoria nei confronti del liquidatore per il danno da questi asseritamente cagionato con la vendita del compendio immobiliare di proprietà di Rivatica a un prezzo inferiore rispetto a quello - in vero non dedotto - di mercato. Con riferimento alla statuizione arbitrale, con cui la domanda è stata rigettata per "carezza documentale" sul valore stimato del compendio, gli attori hanno lamentato, quale vizio del consenso della determinazione arbitrale, che l'arbitro ha in realtà ignorato l'esistenza di apposita relazione di stima prodotta in giudizio e che commesso, pertanto, un errore essenziale di fatto, suscettibile di determinare l'annullamento della decisione.

Sul punto si osserva che, come affermato da Cass. n. 7654/2003 "Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto



sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale)".

Ai fini dell'impugnativa della determinazione negoziale, dunque, l'errore che rileva è solo quello di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà degli arbitri per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti dedotti, e non quello consistente nell'aver omesso di prendere in considerazione un documento probatorio (ciò che costituisce, al più, un errore di giudizio, dal momento che il giudicante deve formare il suo convincimento alla luce di tutte le risultanze probatorie acquisite, sempre se rilevanti).

Nel caso in esame, la percezione in tesi errata dell'arbitro non ha riguardato, a ben vedere, i fatti a lui prospettati (la vendita del compendio a un dato prezzo, a un valore in tesi inferiore a quello di mercato, né il valore di mercato, non dedotto dalla parte) ma la consistenza del materiale probatorio disponibile. L'errore denunciato, dunque, è, al più, un errore di giudizio, non sindacabile in questa sede in quanto non rientrante tra i motivi di cui all'art. 808 ter c.p.c.

Nel merito, peraltro, osserva il tribunale che la relazione di stima – il cui esame è stato asseritamente pretermesso - non è idonea a vincolare l'arbitro alle risultanze in essa contenute, che sono liberamente apprezzabili, atteso che il documento in parola è stato redatto da soggetto terzo rispetto alle parti in giudizio.

c) Errore essenziale consistente in una violazione dell'ordinaria diligenza nell'esecuzione del mandato, relativa a insufficiente motivazione

In sede arbitrale i ricorrenti hanno contestato all'amministratore di aver indebitamente rinunciato a richiedere un rimborso i.v.a. in tesi spettante alla società. L'arbitro ha rigettato la domanda attorea.

Gli attori hanno lamentato, sul punto, il fatto che l'arbitro abbia motivato in maniera non adeguata la sua decisione, ciò che avrebbe integrato una violazione del dovere di diligenza discendente in forza del mandato ricevuto.

In proposito si osserva che la doglianza formulata non rientra tra i motivi di impugnazione del lodo irrituale di cui all'art. 808 ter c.p.c., né tra i vizi suscettibili di determinare l'annullamento della determinazione arbitrale. L'eventuale violazione del dovere di diligenza incombente sull'arbitro in quanto mandatario può essere fatta valere, al più, come titolo di responsabilità per inadempimento negoziale, ma non incide in alcun modo sulla validità della determinazione negoziale assunta, dal momento che non integra alcuna errata percezione della realtà da parte dell'arbitro.



Nel merito, peraltro, reputa il collegio che la decisione arbitrale sia sufficientemente motivata, ancorché in maniera succinta, dal momento che l'arbitro ha ritenuto che il credito i.v.a. era stato utilizzato in compensazione.

d) Errore essenziale dell'arbitro nella liquidazione di somma risarcitoria relativa a indebito pagamento

Davanti all'arbitro i ricorrenti hanno dedotto l'indebito pagamento, da parte del liquidatore, di somme a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di interventi di bonifica sul compendio immobiliare edificato e poi ceduto, interventi che dovevano ritenersi, in tesi, a carico di soggetto diverso da R [REDACTED].

Sul punto l'arbitro ha accolto la domanda attorea, riconoscendo alla società la somma di € 349.000,00.

In questa sede gli attori hanno dedotto la sussistenza di un errore essenziale dell'arbitro, che ha liquidato una somma inferiore a quella dovuta, pari a € 549.000,00, come asseritamente risultante dalle fatture relative ai lavori eseguiti (qui offerte ai docc. 7 e 8 att.).

In proposito rileva il collegio che non c'è corrispondenza tra la somma indicata come asseritamente dovuta di € 549.000,00 e quella risultante dalle fatture prodotte, complessivamente pari a un importo superiore. Le fatture in esame, peraltro, risultano emesse nei confronti di R [REDACTED], e non di altro soggetto.

Al netto del rilievo per cui l'indebito pagamento di somme non integra automaticamente una condotta negligente dell'amministratore/liquidatore (altro invece la colpevole inerzia nell'esercizio di azione ripetitoria, circostanza non dedotta), osserva il tribunale che la decisione di quantificare il pregiudizio nella misura censurata di € 349.000,00 non è stata assunta sulla base di un travisamento dei fatti dedotti in giudizio (e nemmeno dei documenti indicati), ma sulla base della perizia di parte offerta dagli stessi odierni attori (in cui il danno subito era stato individuato per l'appunto, secondo quanto allegato da entrambi i convenuti, nella misura di € 349.000,00, e non di € 549.000,00).

A ben vedere, la censura attorea si risolve in una contestazione di un errore di giudizio, come tale estraneo ai motivi di impugnazione del lodo irrituale.

e) Errore essenziale di fatto incidente sul mancato riconoscimento del danno conseguente alla mancata liberazione dei fideiussori

Con allegazione logicamente contraddittoria rispetto a quella, precedentemente esaminata, relativa all'omessa pronuncia da parte dell'arbitro sulla domanda di risarcimento del danno diretto conseguente alla mancata liberazione dalle fideiussioni prestate in favore della società, gli attori hanno impugnato il lodo irrituale ritenendo che, sul punto, l'arbitro sarebbe incorso in errore essenziale, consistente nell'aver ritenuto come non provato un danno che dovrebbe ritenersi *in re ipsa*.

In proposito ritiene il tribunale che la doglianza in esame, a dispetto della qualificazione formale offerta dagli attori, non riguarda un vizio di volontà dell'arbitro, ma un errore di giudizio, in tesi consistente



nell'aver disatteso le pretese risarcitorie ritenendo che il danno non poteva essere riconosciuto *in re ipsa* ma doveva essere dimostrato - ciò che i fideiussori per l'appunto non avevano fatto.

Ancora una volta, dunque, la censura avanzata non rientra tra i motivi di impugnazione del lodo irrituale.

f) Errore nella liquidazione delle spese

Gli attori hanno dedotto che l'arbitro ha errato nel condannare gli attori alle spese in favore di B [REDACTED] E [REDACTED] Z [REDACTED], dal momento che quest'ultimo doveva essere ritenuto soccombente, essendo egli l'autore di una delle condotte di *mala gestio* accertate, condotta che invece è stata impropriamente imputata nel lodo irrituale all'altro amministratore, A [REDACTED] M [REDACTED] Z [REDACTED].

A ben vedere, il vizio effettivamente denunciato in questa sede consiste nell'asserita violazione del criterio di soccombenza (errore di giudizio), e non in un errore essenziale di fatto, talché deve ritenersi che esso non rientri tra i motivi di impugnabilità ex art. 808 c.p.c., né tra i vizi del consenso suscettibili di determinare l'annullamento del lodo irrituale. Il travisamento dei fatti dedotto dai soci è stato dagli stessi allegato solo incidentalmente, come mero presupposto della decisione impugnata sulla liquidazione delle spese; l'allegazione sul travisamento di fatto - che si risolve invece nella dedotta percezione alterata, da parte dell'arbitro, dell'identità del soggetto che ha commesso materialmente la condotta accertata come illecita - non è stato fatto valere in questa sede dagli attori come motivo di impugnazione del capo del lodo irrituale che ha condannato in via esclusiva, per quella specifica condotta gestoria, A [REDACTED] M [REDACTED] Z [REDACTED] anziché B [REDACTED] E [REDACTED] Z [REDACTED]. Conseguentemente deve registrarsi sul punto l'acquiescenza dei soci e ritenersi coerentemente che, fermi i rilievi già mossi, non possa essere nemmeno annullata per vizio della volontà la decisione sulle spese fondata su quel presupposto.

Sulle spese

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del suo grado medio di difficoltà, dei compensi medi per l'attività svolta, tenuto conto dello scaglione applicabile (52.000,01-260.0000,00), dell'unicità delle difese degli attori e degli amministratori, ciò che giustifica la solidarietà tra le parti indicate.



PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta l'impugnazione proposta;

condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di B [REDACTED] E [REDACTED] Z [REDACTED] ed A [REDACTED] M [REDACTED] Z [REDACTED] in solido tra loro, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di G [REDACTED] C [REDACTED], liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 3.1.2024

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

